

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 TITOLO II - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato

Art. 22 Articolo 22

Il legatario di una cosa o di un diritto determinato [649 c.c.], esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo.

A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto.

Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi.

Nel rimanente si applicano le disposizioni relative ai certificati di eredità.

Note

Il certificato di legato può essere richiesto anche per i legati ex lege. Essendo acquisto mortis causa, anche il diritto del legatario è un acquisto extratavolare.

www.lexscripta.it